

LINEE-GUIDA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILO DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La Regione Umbria intende consolidare, migliorare e ampliare la gamma degli interventi e dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza di genere regolamentando il Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere con la sottoscrizione di accordi di collaborazione (ai sensi della legge 241/90) con i comuni coordinatori **delle costituenti Reti territoriali interistituzionali** antiviolenza.

Il Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere, a partire dall'anno 2019, avrà come prioritario obiettivo il sostegno finanziario delle Reti territoriali antiviolenza costituite formalmente con specifici protocolli d'intesa al fine di:

- dare continuità e potenziare i servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case rifugio aderenti alle Reti territoriali antiviolenza;
- assicurare servizi e interventi che permettano la definizione di un percorso integrato volto alla fuoriuscita dalle situazioni di rischio e violenza per le donne e per gli eventuali minori a carico;
- garantire un'ampia copertura territoriale attraverso l'attivazione di nuovi sportelli decentrati dei Centri antiviolenza attivi nelle Reti;
- potenziare la capacità di protezione e ospitalità delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;
- rilevare, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale S.E.Re.N.A., le caratteristiche principali del fenomeno della violenza sulle donne basata sul genere e monitorare sia il supporto alle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza e sia i servizi erogati, nel pieno rispetto della protezione dei dati delle utenti.

Il programma regionale prevederà per il 2019 due diverse tipologie di destinatari a seconda dell'attuale fase di implementazione del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza:

1. Le Reti territoriali antiviolenza che sono individuabili nelle zone sociali in cui è già costituito un CAV o una Casa Rifugio con almeno un anno effettivo di attività svolta (Perugia, Terni ed Orvieto);
2. Le Reti territoriali antiviolenza che sono individuabili nelle zone sociali in cui è stato promosso un CAV a seguito dell'Avviso regionale approvato con DD 11712/2017 (Città della Pieve, Narni, Spoleto);

Al programma regionale è demandata l'individuazione di ulteriori azioni ed interventi, che si riterranno utili, in aggiunta al sostegno finanziario dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio aderenti alle costituite Reti territoriali antiviolenza.

Al finanziamento dei suddetti interventi si provvederà sia utilizzando risorse nazionali di cui ai riparti ai sensi della L. 119/2013, sia risorse regionali a fronte degli stanziamenti previsti per il finanziamento della legge regionale n. 14/2016 la cui esatta quantificazione è rimandata al Programma regionale 2019.

Si anticipa che per il 2019 il riparto atteso dalla Regione, già definito in sede di Conferenza Unificata ed attualmente inviato alla registrazione della Corte dei Conti, ammonta a 158.532,44 euro a cui si sommano le risorse regionali pari a 150.000,00 euro. Tale risorse saranno utilizzate per il sostegno delle Reti di cui al punto 1.

In particolare per il finanziamento delle reti, di cui al punto 2 in cui è stato promosso un Cav con l'avviso regionale approvato con DD 11712/2017, si provvederà per il 2019 con le risorse pari a 51.000,00 già individuate e destinate con la DD 13031 del 5 dicembre 2018 in coerenza con quanto stabilito dal Programma regionale antiviolenza 2018.

Per le reti di Perugia e Terni, sempre con DD 13031/2018, sono state previste ulteriori risorse per un totale di 17.811,00 euro destinate al sostegno finanziario del servizio di emergenza antiviolenza per l'anno 2019 che si aggiungono a quelle precedentemente stanziati con il Programma antiviolenza 2018.

Le risorse indicate verranno utilizzate per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione, ma saranno oggetto di rendicontazione secondo le modalità definite in atti regionali successivi.

2. LE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA

I Soggetti essenziali per la costituzione di una rete sono:

- un comune o più, capofila di zona sociale (di cui uno in qualità di coordinatore della Rete territoriale);
- uno o più centri antiviolenza e/o una o più case-rifugio;
- enti del sistema sanitario e socio-sanitario;
- forze dell'ordine.

Il Centro per le pari opportunità si colloca di diritto quale soggetto aggiuntivo di tutte le reti territoriali antiviolenza per il funzionamento h24 del numero unico verde regionale.

Il Cav Servizio Telefono Donna si colloca di diritto quale soggetto aggiuntivo delle reti territoriali antiviolenza di riferimento della propria attività.

3. I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO

Ai sensi della legislazione nazionale e regionale in vigore, i Centri antiviolenza, residenziali e non residenziali, e le Case rifugio che fanno parte delle Reti territoriali interistituzionali e sono coinvolti nelle azioni progettuali sono promossi dai soggetti di cui all'art. 5 bis della legge 119/2013 e di cui all'art. 35 della legge regionale 14/2016; nelle more dell'adozione del regolamento regionale, devono possedere i requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, e devono garantire, a titolo gratuito, l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita attraverso:

- la presenza di personale esclusivamente femminile, anche volontario, con elevato livello di formazione specialistica e specifica sui temi della violenza di genere, che in una logica integrata, multidimensionale e multidisciplinare sia in grado di definire il progetto personalizzato di fuoriuscita dalle situazioni di rischio o violenza delle donne prese in carico e in grado di garantire i servizi minimi dalla citata Intesa.
- il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni, sistema socio-sanitario, sistema del lavoro, forze dell'ordine, Sistema giudiziario);
- il monitoraggio costante del fenomeno e la rilevazione dei dati relativi a ciascuna donna presa in carico attraverso l'utilizzo del sistema informatico S.E.Re.N.A. fornito dalla Regione Umbria, così come stabilito dalla D.g.r. n. 1592 del 28/12/2017, anche per le finalità di implementazione dell'Osservatorio regionale del fenomeno della violenza e di supporto alle rilevazioni effettuate dall'Istat.

I centri antiviolenza e le case rifugio con cui verranno attivate apposite convenzioni dai comuni capofila per la gestione di servizi e attività previste dai progetti, dovranno essere selezionati attraverso **procedure di evidenza pubblica** tenendo conto di quanto indicato con la deliberazione di giunta regionale che ha approvato le presenti Linee Guida.

La Regione Umbria con DGR 1390 del 4 dicembre 2018 ha costituito l'elenco dei Cav, delle Case rifugio e delle associazioni gestrici delle strutture riconosciute dalla Regione Umbria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'Intesa 27 novembre 2014.

3.1. I servizi decentrati dei Centri antiviolenza: gli sportelli CAV

Al fine di garantire la più ampia copertura del territorio regionale e così come previsto dall'art. 2 dell'Intesa Stato-Regione del 27 novembre 2014, i Centri antiviolenza con cui il Comune si convenziona, possono articolarsi sul territorio anche in servizi decentrati (sportelli CAV) idonei a realizzare le diverse attività deputate ai Cav. Tali strutture decentrate devono infatti parimenti garantire:

- personale esclusivamente femminile, anche volontario, con elevato livello di formazione specialistica e specifica sui temi della violenza di genere in grado di accogliere la donna e fornire le prime informazioni;
- l'accessibilità ai servizi specialistici del Centro antiviolenza e della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza in una logica integrata e multidisciplinare.
- Il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni sistema socio-sanitario, forze dell'ordine ecc.).
- Gli Sportelli CAV presso i Comuni devono garantire apertura minima di tre giorni alla settimana per almeno 9 ore; quelli presso le Aziende sanitarie, un'apertura minima di due giorni alla settimana per almeno 6 ore.

4. SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Possono sottoscrivere l'accordo di collaborazione i comuni che, in qualità di capofila di zona sociale, coordinano Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate da appositi protocolli d'intesa in corso di validità.

I comuni capofila che sottoscrivono l'accordo di collaborazione con la Regione Umbria, sono gli unici soggetti riconosciuti dalla Regione Umbria autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con i centri antiviolenza e le case rifugio.

I comuni che sottoscrivono l'accordo di collaborazione con la Regione Umbria individuano nell'ambito delle proprie strutture, un/a referente unico/a per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dai provvedimenti regionali connessi agli adempimenti previsti.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le seguenti condizioni sono requisiti di ammissibilità per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la Regione Umbria:

- La presenza di un protocollo di costituzione della Rete territoriale Interistituzionale secondo le modalità e le caratteristiche previste nelle presenti Linee guida sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti dei soggetti che ne fanno parte;
- La presenza del verbale di condivisione del progetto oggetto dell'accordo di collaborazione con la Regione Umbria firmato dai componenti della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza.
- la corretta rendicontazione delle risorse già erogate dalla Regione Umbria con i Programmi regionali antiviolenza 2017 e 2018;
- Per gli anni successivi al 2019 l'avvenuta chiusura del progetto oggetto dell'accordo di collaborazione sottoscritto nell'anno precedente attestata dalla relazione progettuale e dalla trasmissione della relativa rendicontazione ai competenti uffici regionali entro il 28 febbraio di ciascun anno;

6. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI OGGETTO DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Le azioni progettuali, oggetto degli accordi di collaborazione, dovranno:

- assicurare un modello di governance anche attraverso procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi, anche atte a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati e in grado di rendere efficaci le azioni proposte. I soggetti che compongono la Rete territoriale debbono riunirsi almeno una volta ogni tre mesi per un minimo di 4 volte l'anno;
- prevedere la disponibilità di risorse di cofinanziamento in grado di garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo. Le risorse di cofinanziamento non potranno essere inferiori al 20% delle risorse assegnate;
- assicurare procedure di rete finalizzate a definire modalità di accesso, accoglienza, presa in carico, messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di violenza di genere;
- favorire l'accessibilità ai servizi per le donne vittime di violenza, anche attraverso l'eventuale apertura di servizi decentrati dei centri antiviolenza sui territori di riferimento della Rete antiviolenza;

- assicurare la protezione delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli;
- assicurare l'utilizzo del sistema informativo regionale S.E.Re.N.A. quale strumento gestionale finalizzato, tra l'altro, alla conoscenza del fenomeno della violenza anche per le finalità informative dell'Osservatorio regionale del fenomeno della violenza di genere, delle caratteristiche delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio, della tipologia di maltrattamento e dei servizi erogati, garantendo sempre la protezione dei dati personali delle utenti.

7. LE RISORSE NAZIONALI E REGIONALI

Le risorse nazionali e regionali per le Reti antiviolenza destinate nel 2019 per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione saranno prevalentemente utilizzate per il mantenimento dei servizi specialistici costituiti dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio e per il cui riparto sarà presa a riferimento la spesa effettuata negli anni precedenti.

Con il Programma regionale antiviolenza 2019 si provvederà a definire, inoltre, l'utilizzazione delle risorse previste con il Dpcm di riparto nazionale per la Regione Umbria destinate per le finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 5 bis della legge n. 119/2013 e ammontanti ad euro 108.240,29.

Per il finanziamento degli accordi di collaborazione per gli anni 2020 e successivi si provvederà a definire dei criteri di ripartizione delle risorse che tengano conto anche della popolazione delle reti territoriali antiviolenza e di una quota fissa per ciascuna tipologia di struttura operante nonché dei servizi erogati l'anno precedente.

7.1 Tempistica di trasferimento delle risorse

Le risorse ripartite tra le Reti territoriali antiviolenza secondo i criteri suindicati saranno trasferite con le seguenti modalità:

- la quota pari al 50% delle risorse assegnate a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- Entro settembre 2019: la quota pari al 40%, a seguito dell'analisi della rendicontazione del primo semestre di attività del progetto e dell'effettivo utilizzo delle risorse già erogate. La suddetta quota sarà decurtata del medesimo importo delle risorse già erogate e non utilizzate.
- Entro febbraio 2020: il saldo delle somme dovute a seguito della rendicontazione del periodo 1 gennaio 31 dicembre dell'anno 2019.

Tutte le rendicontazioni saranno effettuate tenendo conto dei dati rilevati attraverso il sistema informativo S.E.Re.N.A ed in particolare i dati previsti dal sistema nella fase di "presa in carico" delle singole donne per ciascun periodo di riferimento di rendicontazione.

8. RISORSE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Al fine di garantire, la sostenibilità economica dei servizi attivati a livello territoriale, le Reti territoriali antiviolenza dovranno obbligatoriamente integrare le risorse assegnate con almeno il 20% di risorse proprie.

9. DURATA DEL PROGETTO

Le attività oggetto dell'accordo di collaborazione hanno una durata di 12 mesi, a partire dalla data del 1 gennaio 2019.

I costi sostenuti dai centri antiviolenza per l'erogazione dei servizi minimi previsti dall'Intesa Stato Regioni e dalle case rifugio per la protezione delle donne vittime di violenza saranno riconosciute a partire dal 1 gennaio 2019, al fine di garantire la continuità dei servizi attivati e sino al 31 dicembre 2019.

10. INAMMISSIBILITÀ

La domanda finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione 2019 è considerata inammissibile se:

- priva del protocollo di Rete territoriale interistituzionale antiviolenza in corso di validità;
- presentata con modalità e tempi differenti da quelle previsti nei successivi provvedimenti della Direzione regionale competente.

11. MONITORAGGIO

La Regione Umbria monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza dei progetti e delle azioni previste, nonché i risultati raggiunti sul territorio, anche in riferimento a quanto previsto dalle disposizioni nazionali in merito all'utilizzazione delle risorse.

Monitorerà inoltre, attraverso il sistema informativo S.E.Re.N.A., il numero delle donne accolte e prese in carico dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio e i servizi forniti alle donne, anche in fase di ospitalità, fornendo tutti gli elementi informativi raccolti all'Osservatorio Regionale del fenomeno della violenza.

_____ • _____